



Roma, 1.04.2015

Ufficio: DIR/MRT
Prot.: 201500002303/AG
Oggetto: **D.Lgs. 28/2015, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”**
Circolare n. 9302

SS
LGS 7
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Disposizioni in materia di non punibilità
per particolare tenuità del fatto:
modifiche al Codice Penale.**

Riferimenti: Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67” (GU Serie Generale n.64 del 18-3-2015).

Il D.Lgs. 28/2015 ha introdotto disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto di alcuni reati, tra i quali anche le fattispecie di cui all’art. 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti) e 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica) del codice penale.

Come è noto, l’art. 443 c.p. prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa non inferiore a € 103 per chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o impereffetti, mentre l’art. 445 c.p. stabilisce la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da € 103 ad € 1.032 per chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Per effetto del decreto legislativo in oggetto, è stato inserito nel codice penale l'art. 131 *bis* che prevede che nei reati per il quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena - e, dunque, anche per i reati di cui all'art. 443 e 445 sopra indicati - la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa e' di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

La disposizione chiarisce, inoltre, che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è, invece, considerato abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa natura, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)